



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 234/17/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROCC. NN. 614/DDA/LC e 620/DDA/FP - filmgratis.video e filmgratis.uno)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanze DDA/1250 e DDA/1254, pervenute in data 31 ottobre 2017 (prott. n. DDA/00002388 e n. DDA/00002405), è stata segnalata dalla società Koch Media S.r.l., in qualità di licenziataria delle opere “*The Forest*” e “*Non c'è campo*”, la presenza di queste sul sito *internet* filmgratis.video, alle pagine *internet* <https://www.filmgratis.video/7075-non-c-campo-2017.html> e <https://www.filmgratis.video/4408-the-forest-2015.html>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e sul relativo *redirect* filmgratis.uno risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, le riproduzioni delle opere audiovisive “*Non c'è Campo*” e “*The Forest*” e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* filmgratis.video risulta registrato da un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla Contact Privacy Inc., con sede in Canada, specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati degli utenti raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica filmgratis.video@contactprivacy.com; il nome a dominio del sito di *redirect* filmgratis.uno risulta registrato da un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Whoisguard, Inc., con sede a Panama, specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati degli utenti, e raggiungibile all'indirizzo *e-mail* 9cbe6bc296fb42c79dc55733f2d6795c.protect@whoisguard.com; è altresì disponibile l'indirizzo di posta elettronica itafilm.video@gmail.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti, per entrambi i nomi a dominio, alla società Online S.A.S., con sede a Parigi e indirizzo di posta elettronica abuse@online.net, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

localizzati a Parigi, Francia; il 94,2% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazioni del 31 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002414) e del 2 novembre 2017 (prot. n. DDA/0002422), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio ai procedimenti istruttori n. 614/DDA/LC e n. 620/DDA/FP relativi alle istanze DDA/1254 e DDA/1250, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Inoltre, la Direzione rilevava che, con riferimento ai tempi di immissione sul mercato, le opere audiovisive oggetto delle istanze sono presenti nelle sale cinematografiche italiane, in particolare l'opera "Non c'è campo" è stata immessa sul mercato italiano in data 1 novembre 2017 e l'opera "The Forest" è attualmente presente nelle sale cinematografiche, con ciò configurando, sulla base di una prima sommaria valutazione, l'ipotesi di una violazione grave e, conseguentemente, giustificando l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *filmgratis.video* e il *redirect* *filmgratis.uno*, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 2 novembre 2017, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Si rileva che tale circostanza configura una fattispecie di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere digitali oggetto di istanza, stanti i tempi di immissione sul mercato delle medesime e l'entità del danno causato, essendo le opere di recentissima immissione sul mercato italiano;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, si conferma la circostanza che il sito oggetto di istanza *filmgratis.video* ha attivato, successivamente alla data di presentazione delle istanze, un *redirect* sul dominio *filmgratis.uno*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. Da tali riscontri risulta confermata l'accessibilità alle opere audiovisive oggetto delle istanze tramite *redirect* al dominio *filmgratis.uno*, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41 in considerazione dei tempi di immissione sul mercato delle stesse opera;
10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso alle opere digitali menzionate sul sito *filmgratis.video* oggetto delle istanze e sul relativo *redirect* *filmgratis.uno* possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;
12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* *filmgratis.video* e del relativo *redirect* *filmgratis.uno*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *filmgratis.video* e del relativo *redirect* *filmgratis.uno* mediante blocco



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *filmgratis.video* e del relativo *redirect filmgratis.uno* e nei tempi con le modalità susposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi